

TESSILI LAVORAZIONI A MANO E/O SU MISURA - Artigianato

Contratto Regionale di Lavoro del 14 dicembre 2017

Decorrenza: 01.01.2023

Scadenza: 31.12.2026

Accordo una tantum del 16 Luglio 2024

Ipotesi di accordo contrattuale del 16 luglio 2024

Retribuzioni in vigore dal 1° ottobre 2025

Livello	Minimo di retribuzione	Indenn. di funzione	E.R.R. (**)	TOTALE	E.R.T. (***)
6 S Quadri	2.036,08	20,66		2.056,74	25,80
6	1.901,01			1.901,01	23,00
5	1.742,00			1.742,00	19,40
4	1.608,98			1.608,98	16,60
3	1.542,19			1.542,19	15,00
2	1.476,56			1.476,56	13,50
1	1.395,65			1.395,65	11,80

ottobre-25

lavorart52

Note di tabella

* Sono conglobati nel Minimo di retribuzione l'indennità di contingenza e l' E.D.R.

** Elemento Retributivo Regionale

Coloro che applicano l'accordo EBAV devono corrispondere a titolo di E.R.R. euro 0,44 mensili (per 12 mensilità), anche agli apprendisti vengono corrisposte senza alcuna riduzione.

A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

*** Elemento Regionale Transitorio

Il CCRL del 14.12.2016 ha istituito un elemento regionale transitorio (E.R.T.) che sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018.

In data 21 febbraio 2023 le parti hanno convenuto di prorogare l'efficacia del CCRL e, pertanto, l'ERT continuerà ad essere erogato fino al 29/02/2024.

L'E.R.T. è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015.

Ai fini dell'erogazione dell'E.R.T. saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Inoltre dovrà tener conto anche dell'E.R.T. la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

Con il Verbale di accordo del 19 Febbraio 2025 l'erogazione è stata prorogata fino al '28 febbraio 2026

UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2023 - 30.06.2024) ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (16.07.2024) verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato pari a Euro 110,00

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo, la prima di Euro 55,00 con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda di Euro 55,00 con la retribuzione del mese di marzo 2025. L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto ai lavoratori anche in caso di dimissioni o licenziamento. Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli indicati per i non apprendisti.

Apprendistato professionalizzante CCNL 25/07/14 - Assunzioni dal 01/08/2014

Per i giovani di età fra i 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualificazione professionale L. 53/2003)

Durata

- 1° Gruppo (livelli 4, 5, 6 e 6S): 5 anni;
- 2° Gruppo (livello 3): 5 anni;

Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nel CCNL 27.1.1998, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni.

3° Gruppo (livello 2) : 3 anni

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

Trattamento economico:

Gruppo	1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%
3°	70%	70%	75%	96%	100%	100%
Gruppo	7° semestre	8° semestre	9° semestre	10° semestre		
1°	88%	93%	93%	100%		
2°	96%	100%	100%			

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Note di settore

- Divisore per quota oraria: 173 (156 per prario settimanale di 36 ore)
- Divisore per giornata: 26
- Mensilità contrattuali: 13

SCADENZIARIO

09/24 - UNA TANTUM 1^ tranche	10/25 - Aumenti retributivi
01/25 - Aumenti retributivi	03/26 - Scadenza ERT
03/25 - UNA TANTUM 2^ tranche	10/26 - Aumenti retributivi
03/25 - Erogazione ERT	12/26 - Scadenza CCNL

ottobre-25

lavorart52

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni su di esso può o potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura della stessa.